

DONAZIONI SIMULATE E LIMITI PROBATORI DELL'EREDE

SOMMARIO: 1. Le premesse d'indagine. – 2. L'orientamento tradizionale in tema di limitazioni probatorie del legittimario agente in simulazione. – 3. Critiche alla ricostruzione: il legittimario fa valere il proprio diritto alla riunione fittizia. – 4. Il confronto con la posizione dell'erede collatio: una conferma della necessità di superare l'impostazione tradizionale. – 5. La proposta ricostruttiva: anche l'erede collatio può provare liberamente il carattere dissimulato delle donazioni soggette a collazione.

1. In un'ideale topografia dei 'luoghi' del diritto civile in cui la giurisprudenza persevera nel proporre tratteggiamente concetti tanto longevi, quanto poco meditati e compresi, la materia successoria ricopre verosimilmente una delle aree di maggiore estensione.

Si pensi, per menzionare il caso più recente ed emblematico, alla parabola evolutiva segnata dalla divisione ereditaria, sulla cui natura giuridica la Suprema Corte, dopo un'attestazione quasi secolare di efficacia dichiarativa-retroattiva, ha recentemente compiuto quell'analisi sistematica, più volte sollecitata dalla maggioranza della dottrina, che ne ha consacrato, anche nelle aule di giustizia, la natura costitutiva¹. E analoghe parabole stanno, in parte, seguendo

¹ Per un'approfondita analisi della questione e per ulteriori riferimenti, si rinvia a G. AMADIO, *L'efficacia costitutiva della divisione ereditaria*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 13 ss.

il principio del diritto alla legittima in valore o per equivalente² o, ancora, ma qui il percorso è ben lungi dal dirsi completato, la situazione di appartenenza di un bene facente parte di una più ampia massa ereditaria³.

Anche il tema dei limiti probatori che incontra il legittimario, quando agisce per far valere la simulazione di un atto posto in essere dal *de cuius* in vita, può annoverarsi tra le ipotesi in cui la giurisprudenza continua a proporre una lettura del fenomeno non coerente con il dato normativo e con la *ratio* degli istituti coinvolti. Con una differenza però: più che di parabola, qui dovrebbe discorrersi di ellissi, poiché dalla iniziale «tirannica massima giurisprudenziale, che fa del legittimario un ‘terzo’ ogni qualvolta e perciò solo che impugna di simulazione l’atto del suo autore»⁴, risalente sino alla prima metà del secolo scorso, si è passati all’attuale presa di posizione⁵ che assegna all’erede necessario, salvo la ricorrenza di particolari e affastellati presupposti, la qualifica di ‘parte’ del negozio simulato⁶.

² Per tutti v. G. AMADIO, *Azione di riduzione e proprietà del legittimario (sul c.d. principio della legittima in natura)*, in *Dir. succ. fam.*, 2019, 657 ss.; ID., *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima «per equivalente»)*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 683 ss.

³ Sia consentito il rinvio a R. MAZZARIOL, *Comunione ereditaria e proprietà dei beni indivisi*, in *Dir. succ. fam.*, 2019, 753 ss.

⁴ Così criticamente D. BARBERO, *Impugnazione e prova della simulazione da parte del legittimario*, in *Foro pad.*, 1953, I, 726-727.

⁵ Il *revirement* deve probabilmente farsi risalire a Cass., 13 maggio 1949, n. 1188, in *Rep. Foro it.*, 1949, voce *Successioni*, n. 74.

⁶ Va tuttavia registrata una primissima (e debole) inversione di tendenza. Si fa riferimento a un *obiter dictum* presente in Cass., 9 maggio 2019, n. 12317, in *Foro it.*, 2019, I, c. 3219, secondo cui «a un attento esame l’esatta comprensione del fenomeno impone la formulazione di un principio di ancora più ampia portata: la qualità di terzo compete al legittimario alla sola condizione che l’accertamento della simulazione sia richiesto in funzione del pieno conseguimento della quota legittima, il che non implica necessariamente che, insieme alla domanda di simulazione, sia stata in concreto proposta una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata, essendo a tal fine

Come si verificherà a breve, la soluzione tradizionalmente proposta dalla Cassazione, oltre a dare luogo a una tale varietà di classificazioni da rasentare l'evanescenza⁷, risente dell'influenza di principi, applicati con evidenza assiomatica, a cui viene attribuita una portata per lo più descrittiva e di cui, invece, va recuperata la valenza propriamente giuridica.

Quanto osservato vale con riguardo alle limitazioni probatorie imposte non solo al legittimario per dimostrare la simulazione ai fini della tutela della legittima, ma anche all'erede per ottenere la collazione del bene, oggetto di donazione dissimulata, in sede di divisione. E quest'ultimo è forse il caso in cui la necessità di un ripensamento del consolidato orientamento giurisprudenziale, sostanzialmente avverso a riconoscere la veste di 'terzo' *ex art. 1417 c.c.* all'erede collatizio, diviene più forte, stante l'obliterazione dell'interesse di questo soggetto a ottenere un apporzionamento conforme al sistema normativo di fronte a una donazione dissimulata.

S'impone dunque l'esigenza di una rilettura della regola, apparentemente preclusiva, secondo cui l'erede deve essere considerato continuatore della personalità del defunto e subentra nell'identica situazione di questi, al fine di riconoscere al legittimario – a prescindere dalla sua qualità di pretermesso, chiamato o erede – la possibilità di ottenere sia l'esatta determinazione della propria quota di riserva, sia la collazione, al tempo della divisione, dei beni dissimulatamente donati, tramite una prova libera.

2. È noto che la prova della simulazione si articola in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso i terzi o di rapporti interni alle parti: se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testimoni e per presunzioni

sufficiente, anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, che la simulazione sia stata fatta valere in funzione di un effetto dipendente dalla riunione fittizia».

⁷ In questi termini, R. BERNARDONI, *Divisione ereditaria, collazione delle donazioni dissimulate, limiti probatori*, in *Giust. civ.*, 2001, I, 3065.

della simulazione non subisce alcun limite⁸; viceversa, se la domanda è proposta da una delle parti, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti previsti per la prova testimoniale, per cui se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testimoni o per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, poiché le parti hanno la possibilità e l'onere di munirsi delle controdiichiarazioni, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge e salvo che la prova sia diretta a far valere l'illeceità del contratto dissimulato⁹.

In linea di principio, la Suprema Corte nega al legittimario la qualifica di 'terzo' rispetto all'atto relativamente o assolutamente simulato, di cui era parte negoziale il *de cuius*, in applicazione della regola in base alla quale l'erede subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al defunto¹⁰. Solo in presenza di una serie di presupposti, variamente combinati tra loro, la giurisprudenza consente al legittimario, nella veste di 'terzo', di dimostrare la simulazione dell'atto avvalendosi delle facilitazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c.¹¹

⁸ Per i terzi e per i creditori la simulazione rappresenta una mera circostanza di fatto che può essere provata con ogni mezzo: A. GENTILI, voce *Simulazione dei negozi giuridici*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XVIII, Torino, 1998, 523.

⁹ In termini analoghi v., ad esempio, Cass., 6 settembre 2006, n. 19146, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, 648.

¹⁰ Secondo A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1961, 20-21, nella successione ereditaria non si ha successione per trasferimento di diritti, ma successione conseguente al subentrare nei rapporti.

¹¹ Isolata e non condivisibile è l'opinione di L. COVIELLO, *Successione legittima e necessaria*, Milano, 1938, 357, secondo cui il negozio simulato sarebbe illecito per violazione delle norme (imperative) finalizzate a tutelare le aspettative dei legittimari dell'alienante e di esso potrebbe dunque sempre darsi prova libera. Per una convincente critica alla tesi, si rinvia a L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, 2, Milano, 2000, 183, nt. 24. In giurisprudenza, v. ad esempio Cass., 14 marzo 2008, n. 7048, in *Giust. civ.*, 2008, I, 1668; Cass., 11 febbraio 2000, n. 1535, in *Rep. Foro it.*, 2000, voce *Simulazione civile*, n. 13.

A tal fine, la Cassazione distingue anzitutto il caso in cui legittimario accetti l'eredità da quello in cui non abbia potuto o voluto accettarla.

Quest'ultima è la situazione in cui si trovano tanto il legittimario pretermesso¹², sino al momento del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione¹³, quanto quello chiamato¹⁴, sino a quando diviene erede¹⁵:

¹² Così per Cass., 19 novembre 2019, n. 30079, in *Rep. Foro it.*, 2019, voce *Successione ereditaria*, n. 231; Cass., 22 agosto 2018, n. 20971, *ivi*, 2018, voce cit., n. 168; Cass., 22 giugno 2017, n. 15546, in *Fam. dir.*, 2018, 1077; Cass., 3 luglio 2013, n. 16635, in *Notariato*, 2013, 490; Cass., 11 gennaio 2010, n. 240, *ivi*, 2011, 153; Cass., 29 maggio 1995, n. 6031, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, 255.

¹³ Sulla qualità di erede del legittimario si sono succedute in dottrina tre diverse concezioni. Secondo una prima prospettiva, di derivazione francese e accolta prima dell'entrata in vigore del Codice del 1942, il legittimario dovrebbe considerarsi erede *ipso iure*, benché pretermesso (v. F. FERRARA, *La figura del legittimario*, in *Giur. it.*, 1923, IV, c. 127; L. COVIELLO, *Successione legittima*, cit., 307); in base a una seconda opinione, il legittimario non diverrebbe mai erede, nemmeno dopo aver esperito l'azione di riduzione, ma avrebbe solamente diritto a una *pars bonorum* (è la tesi di G. AZZARITI, *Il legittimario è erede?*, in *Dir. giur.*, 1933, 33). La prospettiva oggi accolta dalla maggioranza degli Autori e dalla giurisprudenza a partire dagli anni '50 del secolo scorso è quella che ricollega la qualifica di erede del legittimario al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, poiché nel nostro sistema la successione necessaria costituirebbe un argine al potere di disposizione *mortis causa* del testatore, ma non implicherebbe, di per sé, un'investitura nella titolarità dei beni (v., ad esempio, L. MENGONI, *op. cit.*, 43 ss.; A. PINO, *La tutela del legittimario pretermesso*, Padova, 1954, 266; FUNAIOLI, *La successione dei legittimari*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, 29; MORELLI, *Presupposti e momento dell'acquisto della qualità di erede da parte del legittimario preterito*, in *Temi nap.*, 1966, 162; MOSCATI, *Comunione ereditaria e legittimario pretermesso*, in *Giur. merito*, 1970, I, 89; in giurisprudenza, v. almeno Cass., 23 ottobre 1954, n. 1037, in *Foro it.*, 1955, I, c. 7; Cass., 9 dicembre 1995, n. 12632, in *Corr. giur.*, 1996, 1138).

¹⁴ L'esperimento dell'azione di simulazione non comporta l'accettazione tacita dell'eredità: per un verso, non presuppone necessariamente la volontà di accettare *ex art. 476 c.c.*, poiché potrebbe essere finalizzato, come verificherebbero in séguito, al mero accertamento della consistenza della massa ereditaria in ordine alla scelta se accettare o meno; per altro verso, non si tratta di un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, in quanto anche un terzo o un creditore potrebbero esperire la medesima azione.

¹⁵ Sulla discussa possibilità per il futuro legittimario di far valere la simulazione della vendita dissimulante una donazione quando è ancora in

non potendosi considerare continuatori della personalità del defunto, gli stessi non vengono considerati ‘parte’ del negozio di cui chiedono l’accertamento della simulazione¹⁶. Di conseguenza, stante la mancata accettazione dell’eredità, tali soggetti sono sempre ammessi alla prova per testimoni e per presunzioni semplici al fine di dimostrare la natura simulata dell’atto dispositivo, anche se funzionale alla sola ricostituzione della porzione disponibile, avendone interesse.

A partire dal momento in cui il legittimario diviene erede e subentra nella medesima posizione giuridica del *de cuius*¹⁷, la giurisprudenza introduce una seconda distinzione fondata sulla presenza o meno di un diritto autonomo, non derivante dal defunto, posto a tutela di un interesse contrastante con quello delle parti del negozio apparente. In particolare, viene considerata determinante, ai fini dell’applicazione dell’art. 1417 c.c., l’esistenza del diritto individuato dalle norme di cui agli artt. 536 ss. c.c.: si ricostruisce la quota di riserva come oggetto di un diritto proprio, in quanto non discendente dal *de cuius*¹⁸, appartenente al legittimario, che costituisce titolo di legittimazione ad agire in simulazione.

vita il donante, anche alla luce della riforma dell’art. 563 c.c., si rinvia a M. CRISCUOLO, *L’azione di simulazione del futuro legittimario*, in *Notariato*, 2019, 254 ss.; L. GHIDONI, *La tutela anticipata dei potenziali legittimari fra simulazione negoziale privata, presunzione legale di affetti e ambizioni ereditarie concrete*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, 734 ss.; V. VERDICCHIO, *Donazione dissimulata e attualità dei «diritti» del legittimario in pectore*, *ivi*, 2016, 754 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, I. *Metodi e tecniche*, 4^a ed., Napoli, 2020, 238 s.

¹⁶ Si tratta di un’azione di accertamento negativo: v. A. GENTILI, *Simulazione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, V, Torino, 2002, 666 ss.

¹⁷ Secondo Cass., 21 luglio 1984, n. 4275, in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Simulazione civile*, n. 15, deve escludersi che i successori a titolo universale possano essere considerati ‘terzi’, salvo che non ricorrano specifiche circostanze (v. *infra* in questo paragrafo); in modo analogo, v. anche Cass., 28 ottobre 2004, n. 20868, in *Contratti*, 2005, 564.

¹⁸ Cass., 30 gennaio 1987, n. 893, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Simulazione civile*, n. 20.

Si argomenta che l'accettazione dell'eredità non esclude, né estingue o assorbe il diritto dell'erede alla quota di riserva, né tantomeno preclude l'esercizio dell'azione di riduzione¹⁹. È dunque la lesione, in tutto o in parte, della porzione legittima, realizzata tramite atti dispositivi simulati conclusi dal *de cuius*, a segnare l'elemento di discriminazione ai fini dell'attribuzione della qualifica di 'terzo' al legittimario²⁰. In caso di lesione, quest'ultimo non può dirsi mero continuatore della personalità del *de cuius* poiché, quando agisce in simulazione, fa valere un diritto in relazione al quale non è subentrato al defunto: la simulazione pregiudica il diritto dell'erede leso nella sua quota di riserva²¹.

È stata così tratta la regola, consolidata in giurisprudenza, secondo cui al legittimario, che invoca tutela per la reintegrazione della porzione riservata, sebbene erede di una delle parti del contratto, risultano inapplicabili le limitazioni probatorie previste per i contraenti originari in tema di simulazione. Il ragionamento appare lineare: in questo caso l'erede si trova in una posizione antagonista rispetto al *de cuius*, opponendosi, come qualsiasi altro terzo, alla volontà negoziale manifestata dal 'dante causa'²², potendosi così giovare del più favorevole regime della prova stabilito dall'art. 1417 c.c.²³

Tuttavia, la mera esistenza di una lesione alla porzione legittima, realizzata per il tramite del negozio simulato, non è stata dalla Cassazione ritenuta sufficiente ai fini del riconoscimento della qua-

¹⁹ Cass., 31 luglio 2020, n. 16535, in *CED online*.

²⁰ Cass., sez. un., 20 giugno 2014, n. 14041, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1316. Cass., 12 novembre 2013, n. 25431, in *CED online*; Cass., 22 ottobre 2013, n. 23966, *ivi*.

²¹ Cass., 13 giugno 2018, n. 15510, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce *Successione ereditaria*, n. 169.

²² Benché questa espressione venga comunemente impiegata anche nella manualistica, la stessa va correttamente intesa: nella successione ereditaria non si ha successione per trasferimento di diritti, ma successione conseguente al subentrare di rapporti che permangono immutati (così A. CICU, *op. cit.*, 20-21).

²³ Cass., 18 aprile 2003, n. 6315, in *Arch. civ.*, 2004, 283.

lifica di ‘terzo’ in capo all’erede. A questo presupposto oggettivo, se ne è affiancato un altro di natura soggettiva, individuato nella effettiva decisione del legittimario di agire per la reintegrazione della quota riservata²⁴.

Si è fatta così strada l’idea della necessaria strumentalità dell’azione di simulazione rispetto a quella di riduzione: affinché gli venga riconosciuta la veste di ‘terzo’, occorre che l’accertamento della simulazione, richiesto dal legittimario per rimediare a una lesione della legittima, sia seguito dalla concreta proposizione della domanda di riduzione²⁵. Ciò ha comportato l’introduzione di un’ulteriore differenziazione, distinguendo il caso in cui legittimario, pur leso, non possa o non voglia proporre l’azione di cui all’art. 555 c.c., da quello in cui egli, contestualmente all’azione di simulazione, proponga effettivamente anche la domanda di riduzione²⁶. Solo

²⁴ Così per Cass., 9 maggio 2019, n. 12317, cit.; Cass., 11 gennaio 2018, n. 536, in *Fam. dir.*, 2018, 851; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3653, in *CED online*; Cass., 29 ottobre 2015, n. 22097, in *Giur. it.*, 2015, c. 1092; Cass., 22 settembre 2014, n. 19912, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce *Simulazione civile*, n. 11; Cass., 2 settembre 2008, n. 22030, in *Notariato*, 2009, 14; Cass., 24 marzo 2006, n. 6632, in *Contratti*, 2006, 1100; Cass., 28 ottobre 2004, n. 20868, cit.; Cass., 29 marzo 2000, n. 3821, in *Giust. civ.*, 2001, 3059; Cass., 5 giugno 1998, n. 5519, in *Contratti*, 1998, 464.

²⁵ In dottrina, aderiscono a questa opinione, ad esempio, A. TRABUCCHI, in *Giur. it.*, 1952, I, 1, c. 113; D. BARBERO, *Impugnazione*, cit., 727; N. DISTASO, *La simulazione nei negozi giuridici*, Torino 1960, 653 ss.; più recentemente v. anche L. VAGNI, *Collazione della donazione dissimulata e limiti probatori per il coerede legittimario*, in *Contratti*, 2006, 652 ss.; A. ALBANESE, *Collazione delle donazioni, interposizione fittizia del figlio al genitore e prova della simulazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, 6 ss.; E. DE BELVIS, *Il legittimario in riduzione e la prova della simulazione degli atti compiuti in vita dal de cuius*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 206 ss.; A. NATALE, *La tutela del legittimario avverso le liberalità dissimulate*, in *Fam. dir.*, 2019, 1023 ss.

²⁶ Cass., 7 gennaio 2019, n. 125, in *CED online*; Cass., 11 gennaio 2018, n. 536, cit.; Cass., 7 marzo 2011, n. 5386, *ivi*, 2011, 560; Cass., 21 aprile 1998, n. 4024, in *Corr. giur.*, 1998, 906; Cass., 5 dicembre 1996, n. 10849, in *Foro it.*, 1997, I, c. 3337; Cass., 29 ottobre 1994, n. 8942, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Successione ereditaria*, n. 94; Cass., 1° dicembre 1993, n. 11873, in *Corr. giur.*, 1994, 324. In senso parzialmente difforme, hanno considerato sufficiente il solo rapporto di strumentalità (e non anche di contestualità) tra azione di riduzione e quel-

in quest'ultima ipotesi, l'azione di simulazione potrebbe ritenersi esercitata in funzione di tutela della quota di legittima e consentire all'erede di fregiarsi della qualifica di 'terzo'; viceversa, nella prima vicenda il legittimario continuerebbe a essere considerato 'parte' del negozio dispositivo, dato che all'azione di simulazione non può far séguito quella di riduzione.

Questa considerazione è stata però fonte di una nuova suddivisione: si è distinto il caso in cui la riduzione si rivolge contro soggetti che sono eredi, da quello in cui viene esercitata verso donatari non successori. In applicazione dell'art. 564 c.c., l'azione per far valere la simulazione della donazione nei confronti di persone non chiamate come eredi è stata subordinata al presupposto dell'accettazione di eredità con beneficio d'inventario. La giurisprudenza ha così ampliato le condizioni legittimanti la domanda di simulazione, ritenendo che tale azione possa essere proposta solo se sussistono tutti i presupposti che legittimano il successivo esercizio dell'azione di riduzione, incluso quello dell'accettazione beneficiata²⁷. Pertanto, all'erede legittimario, che abbia accettato puramente e semplicemente, non è consentito domandare l'accertamento della simulazione (per difetto di legittimazione all'azione) qualora gli sia, poi,

la di simulazione: Cass., 9 febbraio 1987, n. 1338, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Successione ereditaria*, n. 105; Cass., 24 maggio 1995, n. 5700, in *Notariato*, 1995, 539; Cass., 29 maggio 1995, n. 6031, cit. Aderisce a quest'ultima opinione, in dottrina, ad esempio, F. DI CIOMMO, *Collazione e simulazione (con un breve vademecum per il legittimario pretermesso)*, in *Corr. giur.*, 1998, 906 ss.

²⁷ Cass., 22 giugno 2017, n. 15546, cit.; Cass., 31 agosto 2011, n. 17896, in *Notariato*, 2011, 632; Cass., 27 giugno 2003, n. 10262, in *Giust. civ.*, 2004, 1570; Cass., 18 aprile 2003, n. 6315, cit.; Cass., 19 marzo 1996, n. 2294, in *Rep. Foro it.*, 1996, voce *Simulazione civile*, n. 89. Posizione analoga in dottrina è stata assunta da G. AZZARITI, *Se il legittimario erede che agisca in simulazione sia da ritenersi «parte» o «terzo» ai fini della prova*, in *Giust. civ.*, 1970, IV, 123-124, il quale distingue la posizione del legittimario escluso dalla successione da quella in cui egli sia istituito erede in misura insufficiente a integrare la quota di riserva: nel primo caso, potrà definirsi 'terzo' rispetto all'atto simulato; viceversa, nel secondo caso, se vorrà conservare i benefici probatori nell'accertamento della simulazione, dovrà necessariamente accettare l'eredità con beneficio di inventario.

preclusa la concreta possibilità di agire in riduzione contro il terzo donatario ai sensi dell'art. 564 c.c.

La regola è stata però, in parte, mitigata attraverso la previsione di un ennesimo distinguo: si è precisato che la concreta proposizione dell'azione di riduzione (e la ricorrenza della relativa legittimazione) deve considerarsi presupposto necessario della domanda di simulazione solamente se s'intende dimostrare l'apparenza di una donazione dissimulata; viceversa, qualora venga proposta domanda di inefficacia o di nullità nei confronti di un atto dispositivo simulato in modo assoluto o di una donazione dissimulata ma nulla per difetto di forma, il legittimario, stante l'inefficacia o invalidità dell'atto e la conseguente impossibilità di esperire l'azione di riduzione²⁸, può (*rectius*, deve) limitarsi a comprovare che l'atto simulato comporta una lesione della sua quota di riserva²⁹. Quest'ultima va dunque intesa in senso ampio, tale da comprendere non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata (in modo da considerarla nel c.d. *donatum*), ma anche tramite il recupero all'asse ereditario del bene (così da computarlo nel *relictum*), nel caso

²⁸ La domanda volta all'accertamento della simulazione assoluta o alla nullità di quella relativa, in quanto diretta ad accertare che i beni non sono mai usciti dal patrimonio del *de cuius*, non è preordinata, nemmeno in via eventuale, all'esercizio dell'azione di riduzione, ma semmai a quella di petizione, al fine del recupero all'asse dei beni oggetto delle alienazioni simulate. In questi casi, infatti, il legittimario integra la legittima sul bene oggetto dell'atto assolutamente simulato o nullo per difetto di forma mediante la *petitio hereditatis* contro il simulato acquirente: v. L. MENGONI, *op. cit.*, 182-183.

²⁹ Cass., 22 dicembre 2020, n. 29252, in *CED online*; Cass., 9 maggio 2019, n. 12317, *cit.*; Cass., 28 ottobre 2004, n. 20868, *cit.*; Cass., 2 febbraio 1999, n. 848, in *Riv. not.*, 1999, 1260; Cass., 5 dicembre 1996, n. 10849, *cit.* Viceversa, il legittimario che impugna per simulazione un atto di vendita posto in essere dal *de cuius*, chiedendo contestualmente che venga dichiarata la nullità, per vizio di forma, dell'atto di donazione dissimulato, senza addurre alcuna lesione alla quota di legittima, non viene considerarsi 'terzo' rispetto all'atto impugnato e non è ammesso a beneficiare delle agevolazioni probatorie disposte dall'art. 1417 c.c.: Cass., 14 marzo 2008, n. 7048, *cit.*; Cass., 12 giugno 2007, n. 13706, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Successione ereditaria*, n. 107; Cass., 30 luglio 2002, n. 11286, in *Giust. civ.*, 2003, I, 77.

in cui sia stato oggetto di alienazione simulata in modo assoluto oppure di donazione dissimulata però invalida per difetto di forma³⁰.

Da questa impostazione, sono stati tratti alcuni corollari.

In primo luogo, tenuto conto della necessaria strumentalità dell'azione di simulazione rispetto a quella di riduzione, parte della giurisprudenza, pur non senza recenti voci dissonanti³¹, limita la possibilità per l'erede di giovare della prova per testimoni e per presunzioni semplici solo per acquisire i beni, di cui il *de cuius* aveva disposto in modo simulato, nella misura strettamente necessaria a impedire la lesione della legittima e non per recuperarli interamente all'asse ereditario³². In altre parole, si ritiene che l'azione di simulazione debba mirare alla sola reintegrazione della porzione di riserva e non possa estendersi anche alla quota disponibile³³.

³⁰ Cass., 31 luglio 2020, n. 16535, cit.; Cass., 19 novembre 2019, n. 30079, cit.; Cass., 4 aprile 2013, n. 8215, in *Rep. Foro it.*, 2013, voce *Simulazione civile*, n. 14; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19468, in *Contratti*, 2006, 479.

³¹ Recentemente la Suprema Corte è orientata a concedere l'esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario, che agisce per il recupero o la reintegrazione della legittima, anche nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi comunque, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, «non potendosi applicare, rispetto a un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra parte una regola diversa»: v. ad esempio Cass., 27 marzo 2013, n. 7789, in *CED online*; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19468, cit.; Cass., 30 luglio 2004, n. 14562, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Simulazione civile*, n. 15.

³² È l'orientamento espresso, ad esempio, da Cass., 3 marzo 1954, n. 607, in *Giur. it.*, 1954, I, 1, c. 596; Cass., 22 giugno 1957, n. 2390, in *Rep. Foro it.*, 1957, voce *Successione legittima o testamentaria*, n. 160; Cass., 26 aprile 1969, n. 1361, in *Foro it.*, 1969, I, c. 720; Cass., 22 gennaio 1972, n. 167, *ivi*, 1972, voce *Simulazione civile*, n. 28; Cass., 1° aprile 1997, n. 2836, *ivi*, 1997, voce *Successione ereditaria*, n. 7; Cass., 4 aprile 1992, n. 4140, *ivi*, 1992, voce cit., n. 80. Per un'analisi sempre attuale dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema, v. G. AZZARITI, *Atto simulato, lesione di legittima ed efficacia dell'azione del legittimario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, II, 24-25.

³³ In modo analogo, v. R. SACCO, *Le controdiichiarazioni*, in *Tratt. dir. civ.* R. Sacco e G. De Nova, diretto da R. Sacco, *Il contratto*, Torino, 2004, 679, per il quale, nei casi in cui la simulazione risulti provata solo grazie all'esonero

In secondo luogo, si è reputato che subentri al defunto non solo il legittimario che agisce al solo e unico fine di avocare alla massa ereditaria i beni oggetto di negozio simulato, in assenza di una lesione della riserva, ma anche il legittimario che si limiti a far valere la simulazione relativa ai meri fini della collazione. È così stata costantemente negata la qualità di ‘terzo’ sia all’erede necessario che agisce in simulazione con lo scopo di richiedere, in sede di divisione, la collazione della liberalità dissimulata, sia, in ogni caso, all’erede testamentario o legittimo (non legittimari): si è ritenuto che tali soggetti non esercitino un diritto proprio, contro la volontà del defunto, ma si avvalgano di un titolo che li pone nella identica situazione giuridica del ‘dante causa’ e debbano, quindi, soggiacere a tutti i limiti allo stesso imposti, ivi compreso quello probatorio.

3. La soluzione proposta dalla giurisprudenza ai limiti di prova del legittimario risulta inappagante e non condivisibile per una pluralità di ragioni³⁴.

Irrazionale appare, anzitutto, la scelta di considerare sempre ‘terzo’ il legittimario pretermesso o quello che, pur chiamato, sia stato ‘avveduto’ da non accettare l’eredità, e di condizionare, invece, la qualità di ‘parte’ del legittimario, che ha accettato la chiamata, alla presenza di una ridda di presupposti che danno vita a una serie di distinzioni da risultare talvolta impalpabili. Si finisce così irragionevolmente (e con paradosso) per favorire il legittimario preterito rispetto all’erede, creando una disparità di trattamento non giustificata da una differente situazione sostanziale di base o

dall’osservanza degli artt. 2722 e 2704 c.c., bisognerebbe accogliere la domanda solo fino a concorrenza della riserva.

³⁴ In linea generale, pur con varietà di argomenti, hanno criticato l’impostazione tradizionale assunta dalla giurisprudenza a partire dalla metà del secolo scorso, ad esempio, L. MENGONI, *op. cit.*, 208 ss.; G. STOLFI, in *Foro it.*, 1951, I, 1325; A. TORRENTE, *Sull’inapplicabilità dell’art. 564 c.c. all’azione dichiarativa della simulazione*, *ivi*, 1954, I, c. 148, A. PINO, *La tutela del legittimario*, *cit.*, 102 ss.; N. DISTASO, *La simulazione*, *cit.*, 641 ss., oltre agli Autori citati nelle note seguenti.

dalla sussistenza di una reale diversità di interessi da tutelare³⁵, ma fondata unicamente su una serie di articolati parametri formali, per non dire formalistici.

La ragione primaria dei numerosi distinguo operati dalla Suprema Corte va individuata in una lettura assiomatica del principio secondo cui l'erede deve considerarsi continuatore della personalità del defunto.

La regola ha un'origine assai antica, che lascia trasparire una sua inattualità se non correttamente intesa: come è stato rilevato³⁶, l'idea primitiva della continuazione della persona del *de cuius* trova fonte nella nozione di *hereditas* desumibile dalle XII Tavole, comprendente i beni ereditari costituenti il sostrato economico del nucleo familiare, in base alla quale l'erede diveniva il continuatore anche (e soprattutto) dei valori della famiglia³⁷. Appare evidente come una simile prospettiva, che collega strettamente l'*hereditas* alla *familia*, risulti oggi anacronistica e non più idonea a delineare la situazione che sorge a seguito dell'accettazione dell'eredità, se non in termini meramente descrittivi. D'altronde, la posizione di erede assume un significato pressoché patrimoniale, tant'è che per taluni interessi non patrimoniali, che in qualche modo sopravvivono al *de*

³⁵ Come ha efficacemente osservato R. SACCO, *Simulazione (dir. civ.)*, in *Enc. giur.*, XXXIII, Roma, 1992, 6, «il legittimario è vittima designata delle alienazioni che un malevolo dante causa potrà fingere per ledere la riserva».

³⁶ Le notazioni che seguono sono tratte da A. ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Padova, 1988, 51 ss., il quale sottolinea condivisibilmente che «la storia dell'idea secondo cui, attraverso la successione, si verificherebbe la continuazione della persona del defunto è, almeno per la sua parte recente, una storia di insuccessi» (p. 57).

³⁷ Osserva A. CICU, *op. cit.*, 22, che l'idea dell'erede come continuatore della personalità del defunto si spiega per il fatto che, in epoca romana, «non dovette essere estraneo al formarsi della figura dell'erede il sentimento della continuità della vita nelle generazioni che sotto l'aspetto religioso si manifestava come continuità del culto familiare, sotto l'aspetto etico come continuità del nome, delle tradizioni, del costume, sotto l'aspetto giuridico come continuità dell'attività economico-giuridica, dei rapporti giuridici».

cuius, sono legittimati ad agire i prossimi congiunti e non gli eredi *tout court*: ciò conferma come risulti «superata la concezione, per lungo tempo dominante, che l'erede diviene il continuatore della personalità giuridica del defunto»³⁸.

Al fine di recuperarne una valenza propriamente giuridica, deve ritenersi che la formula si limiti a sintetizzare il concetto secondo cui, sul piano tecnico, l'erede succede «nei rapporti, attivi e passivi, che facevano capo al *de cuius*, se e in quanto trasmissibili»³⁹. La delazione comprende, infatti, il solo complesso di rapporti giuridici, di cui il defunto era titolare, passibili di trasferimento⁴⁰ e l'idea della continuazione della sua personalità altro non è che un modo descrittivo per riassumere il concetto stesso di successione ereditaria, «inteso come sottentrare di un nuovo soggetto al posto del soggetto estinto»⁴¹, se e in quanto possibile.

Di fronte a ogni successione, occorre perciò compiere un'indagine in relazione alla singola situazione giuridica soggettiva fatta valere dall'erede, così da valutarne la derivazione dal *de cuius*, per

³⁸ Così G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2005, 9. In senso parzialmente difforme, v. A. ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali*, cit., 59, limitatamente però alla tutela *post mortem* dei diritti della personalità.

³⁹ Così A. ALBANESE, *Gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nel diritto privato*, Torino, 2007, 150, il quale poi in ID., *L'attuazione della collazione*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, *Comunione e divisione ereditaria*, IV, Milano, 2009, 571 ss., osserva che «l'ectoplasmatica regola trasmigra in quasi tutti i manuali sì che infine ciò che il legislatore aveva decretato per morto continua, imperterrito, a sopravvivere trasfigurato tra noi». Secondo P. PERLINGIERI, *Il diritto ereditario all'affacciarsi del nuovo millennio: problemi e prospettive*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio. Dagli istituti classici al patto di famiglia*, a cura di S. Delle Monache, Padova, 2007, 318, «non è ulteriormente sostenibile la retorica finzione della continuità della persona». Sull'argomento, v. anche A. DE CUPIS, *Successione ereditaria*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1261.

⁴⁰ Cfr. A. CICU, *op. cit.*, 65. Per U. GRASSI, *Simulazione ed eredi: storia di una norma fantasma*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, 705, l'erede non può considerarsi continuatore dell'intera personalità giuridica del defunto.

⁴¹ Così L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, II, Bologna-Roma, 1997, 122.

verificare se e in che termini l'erede vi sia subentrato sotto il profilo soggettivo e se, nei confronti di essa, egli assuma la medesima posizione del suo 'dante causa'. Pertanto, limitarsi a evocare semplicisticamente il principio di continuità della persona del *de cuius*, per giustificare *de plano* la qualità di 'parte' del legittimario che ha accettato l'eredità di fronte all'atto simulato, significa obliterare la necessità di quell'indagine sulla singola posizione soggettiva fatta valere in giudizio, che funge da *prius* logico di ogni discorso *in subiecta materia*⁴².

Così riconsiderato il principio, per verificare la posizione del legittimario agente in simulazione, l'analisi non può che muovere da quanto dispone l'art. 1417 c.c.⁴³

La norma si limita a disciplinare il regime della prova da parte dei terzi, esentandoli dai limiti probatori che incontrano le parti *ex art. 2722 c.c.*, per le quali risulta inammissibile la prova testimoniale avente a oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, conclusi anteriormente o contemporaneamente a esso⁴⁴. L'art. 1417 c.c. non stabilisce però alcun criterio discretivo in ordine alla qualifica di 'parte' o di 'terzo', che viene dato per presupposto⁴⁵.

⁴² Cfr. G. IACCARINO, *Successioni e donazioni*, I, Torino, 2017, 822; A. ALBANESE, *Sostituzioni, rappresentazione e accrescimento*, Padova, 2007, 387-388; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, IV, *La famiglia. Le successioni. La tutela dei diritti. Il fallimento*, Padova, 2004, 149 ss.

⁴³ Secondo l'opinione maggioritaria, l'art. 1417 c.c. rappresenta una norma di carattere speciale rispetto al sistema probatorio dei contratti, la cui funzione è di introdurre casi nei quali i limiti derivanti dalla disciplina generale restano inoperanti: v. F. ANELLI, *Simulazione e interposizione*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, III, Milano, 2006, 722.

⁴⁴ L'accordo simulatorio, oggetto di prova, altro non è se non un patto contrario al contenuto del documento da cui risulta il negozio simulato: cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Milano, 2000, 709; F. GALGANO, *Della simulazione, della nullità del contratto, dell'annullabilità del contratto*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1998, 58; M. CASELLA, *Simulazione (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLII, 1990, 600.

⁴⁵ Così anche per V. BARBA, *Azione di simulazione proposta dai legittimari*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, 444. Più in generale, sulla difficoltà di individuare un cri-

I due concetti vanno dunque rinvenuti *aliunde* e, in assenza di una definizione generale, devono essere ricavati dal sistema all'interno del quale sono impiegati poiché, a seconda dell'area di incidenza della nozione, ne mutano conseguentemente i confini⁴⁶.

Al fine di comprenderne la portata, appare centrale il capoverso dell'art. 1415 c.c.: è opinione comune che la previsione non consenta di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi soggetto non contraente a far valere la simulazione e a ottenere l'accertamento della situazione reale⁴⁷, ma che i 'terzi' a cui la norma fa riferimento vadano individuati in coloro che hanno subito un pregiudizio a un proprio diritto⁴⁸ in conseguenza del negozio simulato⁴⁹. In altre parole, non tutti i soggetti diversi dai paciscenti sono ammessi ad agire in simulazione, dovendosi al contrario riconoscere il relativo potere di azione soltanto a coloro che, per un verso, esercitino un diritto autonomo⁵⁰ e la cui posizione giuridica, per altro verso, risulti negativamente

terio direttivo per definire tale categoria soggettiva, v. G. CHINÉ, *La simulazione*, in *Tratt. dir. civ.* Lipari e Rescigno, *Il contratto in generale*, III, Milano, 2009, 891.

⁴⁶ Diverso sarà allora il concetto di 'terzo', ad esempio, nell'ambito del rapporto assicurativo o di trasporto ovvero quello utile a determinare gli effetti del contratto o della trascrizione.

⁴⁷ Pertanto, la nozione di 'terzo', sottesa al sistema della simulazione, è differente, ad esempio, da quella di 'terzo' ricavabile dall'art. 1372 c.c. in tema di contratto: trova così conferma l'esigenza di procedere alla definizione del concetto facendo precipuo riferimento alle norme poste dagli artt. 1414 ss. c.c.

⁴⁸ Si è osservato che, «nel nostro caso, diritto ha probabilmente un senso latissimo, comprensivo di qualsiasi situazione positiva o negativa purché in rapporto di derivazione con quella che fu negoziata fittiziamente»: così R. SACCO, *Le controdiichiarazioni*, cit., 669.

⁴⁹ In questi termini, v. ad esempio Cass., 20 dicembre 2013, n. 28610, in *CED online*; Cass., 30 marzo 2005, n. 6651, in *Contratti*, 2005, 891; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2085, in *Giust. civ.*, 2003, I, 516; Cass., 5 novembre 1997, n. 10848, *in*, 1998, I, 717. In dottrina, per tutti v. R. LENZI, *Simulazione*, in *Cod. civ. Commentario* Schlesinger, Milano, 2017, 83 ss.

⁵⁰ Cass., 13 febbraio 2002, n. 2085, cit.

incisa dall'apparenza dell'atto⁵¹. Si richiede così la sussistenza di uno stato di conflitto, sia pur potenziale⁵², tra gli effetti giuridici del contratto denunciato come simulato e il diritto leso, su cui si riflettono quegli effetti in modo tale da menomarlo⁵³.

Così definite le due nozioni nei loro termini essenziali, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1414 ss. c.c., non resta che verificare se e quando il legittimario possa dirsi 'terzo' e far valere senza limiti probatori la simulazione, assoluta o relativa,

⁵¹ Cass., 21 febbraio 2007, n. 4023, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Simulazione in materia civile*, n. 16.; Cass., 30 marzo 2005, n. 6651, cit.; Cass., 28 febbraio 1998, n. 2252, in *Vita not.*, 1999, 254. In modo analogo, v. anche Cass., 13 febbraio 2002, n. 2085, cit., secondo cui 'terzo' è il soggetto «pregiudicato dalla situazione apparente, e cioè colui che, in base alla situazione effettiva, vanta un diritto che viene escluso, reso inopponibile o ridotto in base all'atto simulato». Per una più ampia disamina dei casi in cui è stata esclusa la qualifica di 'terzo' in ragione dell'assenza di pregiudizio o conflitto, v. A. ORESTANO, *Effetti della simulazione rispetto ai terzi*, in *Commentario cod. civ.*, diretto da E. Gabrielli, *Dei contratti in generale*, Artt. 1387-1424, Torino, 2012, 457 ss.

⁵² Cfr. G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Comm. cod. civ.* Utet, IV, Torino, 1980, 467; G. BIANCHI, *Vizi del contratto e simulazione*, Padova, 2008, 979. Nel senso, invece, dell'effettività del pregiudizio, v. R. LENZI, *Simulazione*, cit., 86.

⁵³ Seguendo questa impostazione, sono stati, ad esempio, considerati 'terzi', nell'ambito della simulazione, il debitore ceduto che ha interesse a provare l'apparenza della cessione allo scopo di opporre al reale creditore la compensazione non opponibile a quello fittizio (v. F. CARRESI, *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, I, Milano, 1987, 40); il mandante interessato a dimostrare la simulazione del contratto che il mandatario-rappresentante ha stipulato in danno del mandante non partecipe e ignaro dell'accordo di simulazione (v. Cass., 7 giugno 1977, n. 2344, *Rep. Foro it.*, 1977, voce *Simulazione in materia civile*, n. 18); il prelazionario che intende far valere la simulazione di un prezzo superiore a quello reale (v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., 705); il curatore del fallimento che vuole far valere la simulazione dei contratti stipulati dal fallito prima della dichiarazione di fallimento (v. Cass., 28 aprile 1981, n. 2564, *Foro it.*, 1981, I, c. 2199). Accanto a questa categoria di 'terzi', l'art. 1415, comma 1, c.c. ne prevede specificamente un'altra, ossia coloro che hanno acquistato in buona fede diritti dal titolare apparente: v. *amplius* V. RUCCIUTO, *La simulazione*, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, II, Torino, 2006, 1649 ss.

dell'atto posto in essere in vita dal *de cuius*, non ostante il subingresso nella medesima posizione contrattuale spettante a quest'ultimo⁵⁴.

Secondo la prospettiva che abbiamo cercato di proporre, la circostanza che un soggetto sia 'avente causa' a titolo universale di uno dei contraenti del negozio simulato non vale a escluderne, di per sé, la qualifica di 'terzo', in quanto ciò che conta è l'esistenza di un diritto proprio che sia leso dalla situazione apparente: il termine 'terzo', impiegato nel sistema della simulazione, risulta un'espressione sintetica con cui l'ordinamento distingue la posizione delle parti da tutti quei soggetti che, a prescindere dal subentro o meno nella posizione dei contraenti, possano vantare una situazione giuridica personale e siano legittimati a farla valere in ragione del documento alla stessa patito in conseguenza del negozio apparente.

Preme sottolineare che è proprio conformemente a queste linee direttrici che da sempre la giurisprudenza, allo scopo di negare in taluni casi al legittimario la qualità di 'parte', pur a fronte dell'accettazione dell'eredità, si è spesa nell'individuare tanto un diritto proprio dell'erede (identificato in quello alla quota di legittima), quanto un pregiudizio subito (ravvisato nella lesione a detta quota conseguente all'atto dispositivo simulato), per giustificare il venir meno delle limitazioni probatorie *ex art. 1417 c.c.*⁵⁵

Tuttavia, ciò di cui la giurisprudenza continua a non avvedersi è l'esistenza di altro e diverso diritto del legittimario, ulteriore rispetto a quello appena descritto, avente i medesimi caratteri richiesti dalle norme sulla simulazione ai fini della considerazione in termini

⁵⁴ Un'ulteriore conferma della necessità di tale verifica può trarsi, *a contrario*, dalla mancata riproduzione nel Codice del 1942 dell'art. 1319 del Codice previgente, che parificava espressamente gli eredi al *de cuius* con riguardo all'onere probatorio (così testualmente la norma stabiliva: «le contro-dichiarazioni fatte per privata scrittura non possono avere effetto che tra le parti contraenti ed i loro successori a titolo universale»).

⁵⁵ Salvo poi, come si è esposto, subordinare ulteriormente la qualifica di 'terzo' del legittimario a un'ulteriore serie di presupposti variamente combinati: a volte, l'effettivo esercizio dell'azione di riduzione; altre, la mera prova della lesione alla quota di riserva; altre volte ancora, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

di 'terzietà' del suo titolare: è il diritto, che Luigi Mengoni aveva già individuato ben oltre mezzo secolo fa, alla riunione fittizia *ex art.* 556 c.c.⁵⁶

È noto che il procedimento giuridico per il calcolo della legittima si articola in quattro fasi⁵⁷: prima occorre formare la massa dei beni relitti⁵⁸; poi si detraggono i debiti⁵⁹; quindi si procede alla riunione fittizia delle donazioni⁶⁰; infine si imputano alla quota di

⁵⁶ L. MENGONI, *op. cit.*, 181 ss.

⁵⁷ L'esistenza di queste quattro fasi è confermata, ad esempio, da L. COVIELLO, *Successione legittima*, cit., 349; V.R. CASULLI, *Successioni (diritto civile): successione necessaria*, in *Noviss. dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, 800; A. PALAZZO, *Le successioni*, I, *Introduzione al diritto successorio. Istituti comuni alle categorie successorie. Successione legale*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, Milano, 2000, 525 ss. Per un'analisi dettagliata delle singole operazioni, si limita il rinvio a L. MENGONI, *op. cit.*, 175 ss.

⁵⁸ Nel *relictum* devono essere inclusi tutti i diritti di ogni specie economicamente valutabili e trasferibili *mortis causa*, incluse le alienazioni simulate in modo assoluto oppure, nel caso di simulazione relativa, i beni di cui si è disposto tramite negozio simulato non rispondente ai requisiti di forma o di sostanza del negozio dissimulato, trattandosi di beni che non sono mai usciti dal patrimonio del *de cuius* (v. G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, *Successioni*, V, 1, 2^a ed., Torino, 1997, 449); viceversa, le alienazioni dissimulate riguardano la terza operazione, relativa alla riunione fittizia, con indubbi riflessi operativi nel caso in cui i debiti siano pari o maggiori rispetto al *relictum* (v. V. BARBA, *Azione di simulazione*, cit., 439).

⁵⁹ Detto risultato non può mai essere negativo, poiché i debiti possono essere dedotti solo dai beni su cui gravano, ossia fino a concorrenza dell'attivo ereditario: v. L. MENGONI, *op. cit.*, 191. Pertanto, tenuto conto che il passivo ereditario grava soltanto sul *relictum* e non anche sul *donatum* (che non rientra nella massa ereditaria), se il passivo assorbe completamente l'attivo oppure è maggiore a esso, la legittima viene determinata sul solo *donatum*. In modo analogo, v. anche L. COVIELLO, *Successione legittima*, cit., 351, il quale sottolinea che «se i debiti si sottraggono non già dall'attivo lasciato dal defunto, ma dalla massa risultante dei beni lasciati più quelli donati, deriva una conseguenza disastrosa per i donatari, in quanto essi verrebbero così a subire indirettamente il peso dei debiti, che invece non sopportano quando l'ammontare dei debiti si sottrae dall'attivo».

⁶⁰ Irrilevanti, a tal fine, sono il tempo della donazione, la circostanza che sia diretta o 'indiretta', la persona del donatario (erede, estraneo, mero chiama-

riserva le liberalità in conto o sostitutive di legittima. Questo procedimento è volto a stabilire la misura della quota astratta riservata dalla legge ai legittimari e determina il sorgere di un diritto di questi soggetti all'accertamento di detta misura tramite la riunione fittizia, computando tutte le liberalità.

Evidente è allora il fraintendimento in cui è incorsa la giurisprudenza: il mancato riconoscimento di una situazione giuridica soggettiva, derivante dall'art. 556 c.c., in capo al legittimario, si basa su una lettura metagiuridica della disciplina sulla riunione fittizia, senza avvedersi ch'essa fonda, in realtà, un diritto riconosciuto dall'ordinamento al legittimario. Il procedimento (pur matematico) descritto dalla norma ha, in ogni caso e prima di tutto, natura giuridica⁶¹: le operazioni di calcolo della legittima non rappresentano una mera operazione aritmetica, ma si basano su precetti giuridici e la loro inosservanza determina la violazione di una disposizione imperativa. Nel tratteggiarle, l'art. 556 c.c. fonda una posizione autonoma in capo al legittimario, il quale ha diritto che il calcolo della quota venga eseguito secondo i criteri descritti dalla norma. Si tratta di un diritto *ex lege*⁶², non derivante dal *de cuius*, contrapposto e confliggente con l'interesse di quest'ultimo, tant'è che il legittimario calcola la sua quota anche sui beni legati o donati, ossia su beni di cui il defunto ha disposto a (potenziale) danno degli eredi necessari⁶³. Esistono perciò tutti i presupposti affinché, in tema di prova della simulazione, possa essere attribuita al legittimario la qualifica di 'terzo'⁶⁴.

to o anche lo stesso legittimario), nonché l'esistenza o meno di un'eventuale dispensa (sia dall'imputazione, che dalla collazione). Per un approfondimento, si rinvia a M. TATARANO, *La successione necessaria*, in *Diritto delle successioni*, a cura di R. Calvo e G. Perlingieri, 1, Napoli, 2008, 493 ss.

⁶¹ In termini assai chiari, v. V. BARBA, *Azione di simulazione*, cit., 438.

⁶² Già F. FERRARA, *Simulazione dei negozi giuridici*, Milano, 1909, 359, lo definiva in questi termini.

⁶³ L. MENGONI, *op. cit.*, 183.

⁶⁴ Ne consegue che il legittimario assume tanto la veste di successore di uno dei contraenti, quanto quella di 'terzo', qualora si erga contro la volontà

La figura del legittimario risulta allora caratterizzata da un duplice diritto di cui egli è titolare: quello alla quota di riserva (a cui è correlato il potere di agire in riduzione) e quello alla riunione fittizia (a cui è correlato il potere di ottenerne il calcolo secondo le regole dettate dall'art. 556 c.c.). Rispetto a entrambe queste situazioni giuridiche soggettive, l'erede necessario assume una posizione autonoma, lesa dall'atto simulato, con la differenza che la seconda, rispetto alla prima, risulta irrelata rispetto alla lesione e al successivo esercizio dell'azione di reintegrazione della quota⁶⁵.

Le conclusioni a cui si è giunti consentono di farsi carico di un'ultima obiezione: si è sostenuto che, ammettendo il legittimario a dimostrare con ogni mezzo la simulazione, anche l'erede legittimo e lo stesso erede testamentario avrebbero eguale diritto a conoscere qual è la composizione dell'asse che va attribuita ai successori universali, il che finirebbe per vanificare qualsiasi distinzione in termini di 'parte' o di 'terzo' degli eredi in quanto tali⁶⁶. Quanto obiettato non tiene, in realtà, conto che il legittimario è esentato dai limiti probatori solo in quanto titolare del diritto alla riunione fittizia, il che impedisce una indiscriminata estensione della qualifica di

del *de cuius* e contro le sue disposizioni a tutela di un diritto proprio. Possono, peraltro, darsi ulteriori esempi in cui l'erede, pur tale, conserva, di fronte all'eredità, la qualità di 'terzo'. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui egli sia creditore dell'eredità: in questo caso conserva la qualifica di 'terzo', usufruendo (quale erede) dell'accettazione beneficiata e (quale creditore) della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede. V. sul punto G. AZZARITI, *Se il legittimario erede*, cit., 122.

⁶⁵ A nulla varrebbe obiettare che il diritto dell'erede pregiudicato è sorto in un'epoca posteriore al negozio simulato (v. App. Milano, 4 novembre 2008, n. 3290, in *Foro pad.*, 2009, I, 37). Al riguardo, è agevole replicare che l'art. 1415, comma 2, c.c. non pone espressamente alcun limite temporale e che la tutela del diritto del terzo si collega unicamente alla situazione apparente: v. Cass., 5 febbraio 1987, n. 1127, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Simulazione civile*, n. 12; Cass. civ., 30 marzo 2005, n. 6651, cit. Per un approfondimento della questione, v. anche V. CINTIO, *Azione di simulazione e legittimazione del terzo ex 2° comma art. 1415 c.c.*, in *Giur. it.*, 2015, 1337.

⁶⁶ È l'obiezione mossa da A. TRABUCCHI, *op. cit.*, 113.

‘terzo’ anche agli eredi legittimi o testamentari, i quali non possono dirsi titolari di tale situazione giuridica soggettiva *ex art. 556 c.c.*

Risulta dunque avvalorata la conclusione che la qualità di ‘terzo’ appartiene sempre al legittimario in quanto tale quando domanda l’accertamento dell’atto simulato ai fini della corretta formazione della massa di calcolo della legittima, facendo valere il diritto alla riunione fittizia che gli spetta autonomamente e che potrebbe essere pregiudicato dalla situazione apparente⁶⁷. E ciò a prescindere dalla circostanza ch’egli sia pretermesso, chiamato o erede, o che possa o voglia agire in riduzione: in ogni caso è ammesso a provare, con ogni mezzo e in modo autonomo, la simulazione senza bisogno di dimostrare preventivamente il carattere lesivo della liberalità dissimulata o di quella simulata in modo assoluto.

D’altra parte, non è sempre vero che l’azione di simulazione, anche in caso di lesione della legittima, debba essere sempre preordinata al successivo esercizio di quella di riduzione: una volta provata la simulazione della donazione, non necessariamente questa sarà soggetta a riduzione, perché potrebbe invece solo importare che diventino riducibili le disposizioni testamentarie (tenuto conto che le donazioni si riducono solo dopo aver esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento *ex art. 555 c.c.*) ovvero siano riducibili altre donazioni concluse in epoca posteriore a quella dissimulata (seguendo l’ordine stabilito dall’art. 559 c.c.)⁶⁸.

La strumentalità dell’azione di simulazione con quella di riduzione appare dunque indimostrata, così come il riconoscimento dell’interesse ad agire in simulazione soltanto al legittimario che ha

⁶⁷ In questi termini, v. L. MENGONI, *op. cit.*, 183-184. In senso conforme, v. altresì V. BARBA, *op. cit.*, 444-445; G. TEDESCO, *In tema di azione di simulazione proposta dal legittimario contro persone non chiamate come coeredi*, in *Giust. civ.*, 2004, 1570 ss.; M. TATARANO, *La successione necessaria*, cit., 489 ss.; T. PERILLO, *Il legittimario è sempre terzo nell’azione di simulazione: conferme giurisprudenziali e occasioni mancate*, in *Fam. dir.*, 2018, 851 ss. In giurisprudenza, in un passato ormai remoto v. Cass., 4 ottobre 1951, n. 2620, in *Foro it.*, 1951, I, 1323.

⁶⁸ G. AZZARITI, *Se il legittimario erede*, cit., 123.

accettato con beneficio d'inventario⁶⁹: si tratta di asserzioni frutto di un fraintendimento, che consiste nell'identificare il diritto alla riunione fittizia con quello alla riduzione delle donazioni qualora il calcolo della legittima ne rilevi il carattere lesivo⁷⁰. In realtà, la riunione fittizia può essere domandata dal legittimario anche se non è in grado di avvalersene ai fini della riduzione delle donazioni: si pensi, ad esempio, al legittimario che, pur avendo accettato puramente e semplicemente e pur non potendo agire in riduzione contro terzi, abbia comunque interesse alla riunione fittizia nel caso in cui venga all'eredità con coeredi non legittimari o con legittimari avvantaggiati dal *de cuius* sulla disponibile, qualora l'accertamento della simulazione evidenzi una lesione a suo danno, interamente imputabile alla istituzione di altro erede, la quale risulta così riducibile⁷¹.

Quanto osservato consente di trarre due rilevanti ricadute operative.

In primo luogo, la domanda di accertamento della simulazione senza limiti probatori, tutelando un diritto appartenente al legittimario irrelato rispetto all'azione di riduzione, potrà rivolgersi anche contro liberalità non riducibili o comprese nella disponibile, poiché si fonda sull'interesse a un calcolo corretto della quota di riserva anche al solo fine di valutare la convenienza o meno dell'accettazione dell'eredità, risultando così autonomamente azionabile in giudizio.

⁶⁹ Ritengono questo onere tanto gravoso, quanto inutile, tra gli altri, A. TORRENTE, *Sull'inapplicabilità dell'art. 564 cod. civ.*, cit., c. 149; A. NATALE, *La tutela del legittimario*, cit., 1022; F. S. MATTUCCI, *Sulla pretermessione del legittimario*, in *Fam. dir.*, 2015, 30.

⁷⁰ Cfr. L. MENGONI, *op. cit.*, 211, il quale considera questa conclusione «palesamente arbitraria, sia in linea logica, sia in linea esegetica: l'art. 556 non accenna a un simile limite del diritto alla riunione fittizia. Probabilmente la giurisprudenza subisce tuttora la suggestione dell'art. 882 c.c. 1865, che prospettava le operazioni di calcolo della legittima come mezzi preordinati alla riduzione».

⁷¹ L. MENGONI, *op. cit.*, 211 e, in particolare, nt. 111.

In secondo luogo, l'attribuzione al legittimario della qualifica di 'terzo' consente di offrire soluzione al problema del *dies a quo* del termine decennale di prescrizione dell'azione di simulazione relativa⁷²: il tempo inizia a decorrere non già dal compimento dell'atto, bensì dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dall'apertura della successione, che segna il sorgere del diritto alla riunione fittizia.

Ne risulta dunque un quadro di sicura critica verso la soluzione che la giurisprudenza continua a proporre dalla seconda metà del secolo scorso, tenendo fede a un orientamento che appare tanto longevo, quanto poco esplorato e adeguatamente meditato.

4. Gli esiti raggiunti vanno ora confrontati con la posizione assunta dalla Suprema Corte in ordine ai limiti probatori cui soggiace l'erede collatizio di fronte alla donazione dissimulata, sotto le forme di un apparente contratto oneroso, fatta ad altro discendente o al coniuge del *de cuius*⁷³.

Con orientamento costante la giurisprudenza considera 'parte', ai fini della prova della liberalità, il coerede che chiede l'accertamento della simulazione allo scopo di ottenere la collazione del bene donato in sede di divisione⁷⁴.

⁷² È fuor d'opera spendere tempo nell'indagine sulla imprescrittibilità o meno dell'azione di simulazione assoluta: si rinvia, per un sunto delle opinioni, a R. LENZI, *Simulazione*, cit., 172 ss.

⁷³ Si è già avuto modo di precisare che, nei confronti di una donazione simulata in modo assoluto o dissimulata ma nulla per difetto di forma, non può porsi un problema di collazione poiché i beni fanno già parte della massa ereditaria da dividere, dovendosi considerare come mai usciti dal patrimonio del defunto.

⁷⁴ Minoritaria in dottrina è la tesi secondo cui la simulazione di una donazione sotto le spoglie di un atto a titolo oneroso farebbe presumere l'esistenza di una dispensa implicita dalla collazione: v., ad esempio, V.R. CASULLI, *La dispensa dalla collazione delle liberalità palliate con la forma del contratto oneroso o per interposizione di persona*, in *Riv. dir. civ.*, 1941, 68. Per la tesi maggioritaria e opposta, v. tra tutti G. AMADIO, *La collazione delle liberalità*, in *Tratt. dir. civ.* Lipari e Rescigno, II, *Successioni, donazioni, beni*, Milano, 2009, 311.

Si argomenta l'assunto tramite un duplice rilievo: da un lato, si richiamano le differenze che intercorrono tra l'azione di riduzione e la collazione e, dall'altro, si evoca la regola secondo cui il legittimario deve ritenersi continuatore della persona del defunto anche in sede di divisione⁷⁵.

Sotto il primo profilo, la Cassazione sottolinea che i due istituti, benché presentino alcune affinità dal punto di vista soggettivo (coinvolgono entrambi gli stretti congiunti del defunto) e oggettivo (riguardano liberalità disposte in vita dal *de cuius*), si distinguono per scopo, effetti, soggetti e titolo⁷⁶. E così, in termini sintetici, mentre la collazione è uno strumento di disciplina della divisione e coinvolge i soli discendenti e il coniuge, la riduzione mira alla reintegrazione della quota di riserva e può ricomprendere tra i legittimati attivi anche gli ascendenti. Inoltre, mentre la prima riguarda ogni liberalità, salvo dispensa, e si realizza con il conferimento del bene nei soli casi previsti dall'art. 746 c.c. e sempre a scelta del conferente, la seconda si rivolge unicamente contro le donazioni lesive della legittima, a prescindere dalle persone dei donatari, consentendo, di regola, il recupero in natura del cespite. Non solo: l'obiettivo minimo della collazione consiste nella redistribuzione di un valore⁷⁷, commisurato al persisten-

⁷⁵ V. tra molte Cass., 25 maggio 2001, n. 7134, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce *Simulazione civile*, n. 9; Cass., 12 settembre 2000, n. 12038, in *Riv. not.*, 2001, 922; Cass., 29 maggio 1995, n. 6031, cit.; Cass., 6 agosto 1990, n. 7909, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Successione ereditaria*, n. 96.

⁷⁶ Gli eredi collatizi, pur essendo anche legittimari, non partecipano alla collazione in questa veste, ma in quanto coeredi: il titolo di legittimazione è differente. Sulla distinzione tra le due figure, si limita il rinvio, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, ad A. ALBANESE, *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, in *Cod. civ. Commentario* Schlesinger, Milano, 2009, 72 ss.; I. RIVA, *Sulla possibile coesistenza tra collazione e azione di riduzione*, in *Giur. it.*, 2016, 1094 ss.; A. SARTOR, *I problematici rapporti tra collazione e tutela della legittima*, in *Corr. giur.*, 2017, 39 ss.

⁷⁷ Come è stato efficacemente rilevato, impropriamente può parlarsi di «diritto alla collazione»: tra i coeredi collatizi non sorge alcun rapporto obbligatorio poiché non è rinvenibile un comportamento del donatario che l'avente diritto a collazione può pretendere. Più che un rapporto tra una pretesa

te arricchimento che residua in capo al donatario come effetto della liberalità ricevuta⁷⁸; la riduzione è, invece, funzionalmente volta a reintegrare la lesione della quota di riserva, calcolata in base al procedimento di riunione fittizia. A ciò si aggiunga che la collazione è un profilo della divisione che, a sua volta, ha come presupposto la qualità di coerede: ciò che quest'ultimo consegue attraverso la collazione non è la quota di riserva, bensì la quota di coeredità; viceversa, la tutela del legittimario prescinde dalla situazione di coeredità (ben potendo egli essere anche pretermesso) e dalla stessa divisione, fondandosi sulla sola lesione della quota di legittima calcolata in base alla riunione fittizia.

Gli elementi discretivi appena enunciati hanno dato conferma che la mera domanda di collazione dei beni oggetto di donazione dissimulata non vale ad attribuire ai coeredi la posizione di 'terzi' *ex* art. 1417 c.c.: gli eredi tenuti alla collazione, nel far valere l'apparenza dell'atto in sede di divisione, non agiscono in quanto legittimari, né lamentano una lesione della quota di legittima. Gli stessi non vantano un diritto autonomo, pregiudicato dall'atto simulato; e a nulla varrebbe invocare il diritto alla riserva cui beneficiano nella (diversa) veste di eredi necessari, poiché la collazione, a differenza

e un comportamento dovuto, nella collazione sussiste un rapporto tra un diritto potestativo e una soggezione. In particolare, il diritto potestativo ha a oggetto la ricomprensione nella massa dividenda del valore dei beni donati senza dispensa e altro non è che un profilo del diritto alla divisione, spettante al coerede, figlio e coniuge del *de cuius*, in quanto destinatario di una delazione accettata. In questi termini, v. G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, Padova, 2000, *passim*.

⁷⁸ Così G. AMADIO, *ult. op. cit.*, 165. Con la collazione i discendenti e il coniuge, che accettano l'eredità, conferiscono nell'asse ereditario da dividere quanto hanno ricevuto dal *de cuius* a titolo di donazione, con l'obiettivo di redistribuire l'arricchimento donativo presente nel patrimonio dell'erede al momento della divisione: con essa si determina un aumento della sola massa dividenda, ma non della massa ereditaria. In altri termini, i beni donati non rientrano nell'asse (non divengono, cioè, beni relitti e non entrano a far parte della comunione ereditaria), ma di essi occorre tenere conto ai fini dell'apporzionamento (p. 166).

dell'azione di riduzione, non è finalizzata alla tutela della legittima e prescinde da essa⁷⁹.

Sotto il secondo profilo, si è sostenuto che l'erede collatizio trae dal defunto il diritto di richiedere la collazione⁸⁰ e fa valere la stessa posizione del *de cuius*⁸¹. Pertanto, chi agisce in collazione non agisce contro la volontà del defunto e non potrebbe, di conseguenza, essere considerato 'terzo' ai fini della prova⁸².

Un apparente punto di intersezione tra i due istituti si verifica quando alla successione concorrono più discendenti (o il coniuge e almeno uno di essi) e la collazione opera nei confronti dei legittimari, chiamati come coeredi, tenuti alla stessa.

In questa ipotesi, per puro accidente il meccanismo della collazione può raggiungere il risultato di eliminare di fatto le eventuali lesioni di legittima realizzate attraverso le liberalità di cui sono beneficiari gli eredi collatizi, senza necessità del ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge alla quota di riserva⁸³. Si è perciò ritenuto che l'azione di riduzione contro il coerede donatario (discendente o coniuge del *de cuius*) risulti ammissibile unicamente nel caso in cui questi sia stato dispensato dalla collazione, poiché, in

⁷⁹ La richiesta di collazione proposta nel giudizio di divisione ereditaria, rispetto ai beni che si assumono donati in vita al coerede con atti di alienazione simulati, non implica di per sé la domanda di riduzione delle relative attribuzioni patrimoniali, essendo diversi sia il *petitum*, sia la *causa petendi*: v. ad esempio Cass., 29 luglio 1994, n. 7142, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Divisione*, n. 15.

⁸⁰ Così Cass., 31 luglio 2020, n. 16535, cit.; Cass., 29 febbraio 2016, n. 3932, in *CED online*.

⁸¹ In questi termini, v. Cass., 21 aprile 1998, n. 4024, cit.

⁸² Così anche per F. DI CIOMMO, *Collazione e simulazione*, cit., 906 ss.

⁸³ In linea generale, nell'ipotesi in cui l'erede, coniuge o figlio del defunto, sia chiamato all'eredità assieme ad altri soggetti tenuti alla collazione, egli otterrà, in sede di divisione, la reintegra del patrimonio volta a realizzare (non tanto la sua quota di riserva, quanto) la quota di eredità, ottenendo la redistribuzione della ricchezza da essi ottenuta tramite le liberalità di cui sono stati beneficiari: in sede di divisione (e collazione) il legittimario, chiamato all'eredità, fa valere il diritto che gli deriva dalla successione legittima o testamentaria e non il diritto *ex artt.* 536 ss. c.c.

caso contrario, il solo operare della collazione in sede di divisione sarebbe sufficiente a far conseguire (benché incidentalmente) ai legittimari, chiamati come coeredi, le quote di riserva a loro spettanti sull'eredità⁸⁴. Ne discende, secondo l'opinione tradizionale in giurisprudenza⁸⁵, che non ogni donazione lesiva della legittima, se fatta al coniuge e al discendente, è soggetta a riduzione nel caso in cui sia contemporaneamente soggetta a collazione⁸⁶.

Le conseguenze di ordine probatorio per il coerede collatizio, in ipotesi di donazione dissimulata, sono evidenti. Al riguardo si immagini il seguente caso: Tizio decede *ab intestato*; gli sopravvivono due figli, Caio e Sempronio, che accettano l'eredità e il *relictum* è pari a 100, senza alcun debito; in vita Tizio aveva donato a Caio, sotto le spoglie di una finta vendita, un immobile del valore di 500, per effetto del quale la quota di riserva *ex art. 537 c.c.*, spettante a

⁸⁴ Quando il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e in riduzione, occorre dunque considerare che la collazione attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione in sede divisionale *ex artt. 724 e 725 c.c.* Pertanto, in caso di divisione tra coeredi collatizi, non serve proporre azione di riduzione delle donazioni quando il meccanismo della collazione risulti sufficiente ad aumentare la massa dividenda e a ricomprendere in essa gli atti di liberalità compiuti a favore degli eredi collatizi. Diverso ragionare s'impone, invece, se con i figli o il coniuge concorrano altri coeredi: le donazioni ricevute da questi ultimi, in quanto non soggette a collazione, possono essere fatte valere unicamente con l'azione di riduzione.

⁸⁵ V., ad esempio, Cass., 6 marzo 1980, n. 1521, in *Vita not.*, 1980, 179.

⁸⁶ In ogni caso, se tanto il legittimario quanto il donatario sono coeredi discendenti del defunto e sono chiamati all'eredità, il fatto che la donazione anteriore non superi la disponibile non sottrae la liberalità dalla collazione. Per la collazione, infatti, non esiste differenza tra disponibile e indisponibile e il riferimento che a tali concetti fa l'art. 737 c.c. non rende rilevante la distinzione ai fini della collazione, ma costituisce applicazione del principio stabilito dall'art. 556 c.c., poiché la dispensa da collazione non può mai risolversi in una lesione dell'altrui legittima. Se il valore della donazione dispensata eccedesse la disponibile, l'eccedenza non sarebbe soggetta a collazione, ma il donatario sarebbe comunque esposto, per l'eccedenza, all'azione di riduzione. Pertanto, le donazioni fatte al coniuge e ai discendenti sono indistintamente soggette a collazione, salvo che il defunto non abbia espresso una volontà contraria.

ciascun figlio, risulta pari a 200 secondo il calcolo della riunione fittizia. Sempronio, che riuscirebbe a dimostrare il carattere simulato della vendita solo tramite testimoni, avrebbe in astratto di fronte due possibili alternative. La prima: agire in simulazione e poi in divisione, facendo valere la collazione dell'immobile donato per ottenere il valore di 300 in base alla quota della vocazione legittima. Tuttavia, non potendo essere considerato 'terzo' ai fini probatori, in quanto «l'erede che agisce per ottenere la collazione della donazione dissimulata si trova nella medesima posizione del *de cuius*»⁸⁷, egli non riuscirebbe a dimostrare l'apparenza dell'atto. La seconda: agire in simulazione, per far valere il carattere lesivo della donazione dissimulata, e poi in riduzione ai fini della tutela della legittima nei limiti della quota *ex art. 537 c.c.*, così da rendere la prima azione strumentale alla seconda e vedersi riconosciuta la qualità di 'terzo' *ex art. 1417 c.c.*⁸⁸ Secondo l'orientamento giurisprudenziale appena descritto, la domanda risulterebbe però inammissibile poiché, la donazione al fratello sarebbe, a rigore, soggetta a collazione, da sola sufficiente a far conseguire in astratto la riserva, con la conseguenza che l'azione di riduzione non potrebbe essere proposta e Sempronio non sarebbe ammesso a provare per testimoni la simulazione.

Va tuttavia preso atto che la Cassazione, a partire dall'ultimo decennio, discostandosi dall'opinione tradizionale, ha ammesso la proposizione della domanda di riduzione anche contro donazioni soggette a collazione nel caso di concorso di discendenti alla successione⁸⁹. In questo caso, l'azione di riduzione «non può rite-

⁸⁷ Così Cass., 31 luglio 2020, n. 16535, cit.

⁸⁸ Devono qui richiamarsi gli esiti dell'orientamento giurisprudenziale analizzato nel secondo paragrafo.

⁸⁹ Contro il pregresso orientamento giurisprudenziale che escludeva la scelta tra le due azioni, v. in dottrina A. BURDESE, *Nuove prospettive sul fondamento e sulla natura giuridica della collazione*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1988, 557 s.; nonché L. MENGONI, *op. cit.*, 298, secondo cui «non sempre il meccanismo della collazione è idoneo a far conseguire al legittimario la legittima nella sua integrità anche qualitativa».

nersi priva di utilità. Solo l'accoglimento di tale domanda, infatti, può valere ad assicurare al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione dei beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per la imputazione del relativo valore»⁹⁰. La Suprema Corte ha così sostenuto che gli effetti della collazione non assorbono quelli della riduzione: mentre quest'ultima obbliga alla restituzione in natura dell'immobile donato, l'altra ne consente l'imputazione del valore. Si è inoltre riconosciuto che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude la operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, con la precisazione che mentre la collazione, qualora venga richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione tra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione, essa interviene in un secondo momento, dopo che la legittima è stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, ossia l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile⁹¹.

Pertanto, con l'esercizio dell'azione di riduzione anche contro i coeredi collatizi non dispensati, la Cassazione ha inteso tutelare l'interesse del legittimario leso, pur chiamato all'eredità e legittimato in collazione, a ottenere una determinata composizione qualitativa della quota di riserva, consentendo il recupero in natura del bene donato⁹². L'erede, dopo aver dimostrato il carattere dissi-

⁹⁰ Così Cass., 29 ottobre 2015, n. 22097, cit. In modo analogo, v. di recente Cass., 9 maggio 2019, n. 12317, cit., in cui si è precisato che le donazioni fatte al coniuge e ai discendenti sono indistintamente soggette a collazione, ma sono nello stesso tempo soggette a riduzione solo quelle che, per essere ultime in ordine di tempo, abbiano intaccato la legittima. Ne consegue che il problema del concorso fra collazione e riduzione non si pone in termini generali con riferimento a ogni donazione, fatta senza dispensa, al coniuge o al discendente, ma riguarda esclusivamente il caso in cui il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e in riduzione.

⁹¹ Così, da ultimo, Cass., 10 dicembre 2020, n. 28196, in *CED online*. In questo senso, v. anche L. MENGONI, *op. cit.*, 298.

⁹² In questo caso l'erede agisce come legittimario e non come coerede collatizio: fa valere il diritto che gli deriva dalla successione necessaria e non quello

mulato della donazione fatta ad altro coerede tenuto a collazione, sarebbe perciò ammesso ad agire in riduzione, facendo valere il proprio diritto alla riserva, non derivatogli dal *de cuius*, leso dall'atto di liberalità. Ne consegue ch'egli riuscirebbe a conseguire la qualità di 'terzo' ai fini della prova del negozio dissimulato, in virtù della riacquisita strumentalità tra l'azione di simulazione e quella di riduzione.

La soluzione proposta finisce così per introdurre l'ennesimo distinguo: occorrerà verificare, di volta in volta, l'effettiva proposizione della domanda di riduzione prima della divisione, al fine di riconoscere l'esistenza o meno di limiti probatori in capo al legittimario chiamato all'eredità, determinando un esito che solleva le critiche di cui si è già dato conto in precedenza.

Si aggiunga, infine, un ultimo rilievo di carattere generale.

Suscita più di qualche perplessità l'aver fondato la generale ammissibilità dell'esercizio dell'azione di riduzione contro liberalità soggette a collazione in base al principio secondo cui la tutela della legittima passa necessariamente per il recupero in natura del bene donato⁹³: il dato normativo conosce eccezioni talmente numerose alla regola da metterne in forte dubbio la portata generale⁹⁴.

derivantegli dalla successione legittima o testamentaria, per ottenere la quota di riserva e non quella ereditaria.

⁹³ In modo analogo v. anche S. DELLE MONACHE, *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*, Milano, 2008, 37 ss.; L. MENGONI, *op. cit.*, 103.

⁹⁴ A questo riguardo basti ricordare le non poche ipotesi in cui il legittimario ottiene tutela per equivalente, come accade, ad esempio, quando l'immobile donato non sia comodamente divisibile e il donatario abbia un'eccedenza che non supera il quarto della disponibile (art. 560, comma 2, c.c.) o quando il donatario è legittimario e il valore dell'immobile donato non supera l'importo della porzione disponibile e della quota legittima a lui riservata (art. 560, comma 3, c.c.); o, ancora, quando l'acquirente del bene donato preferisca pagare l'equivalente in denaro ex art. 563, comma 3, c.c. o nei casi in cui l'immobile donato sia stato alienato a terzi e il legittimario possa escutere beni del donatario stesso sufficienti a integrarne il valore. Si considerino, poi, le ipotesi di riduzione delle liberalità non donative (effettuata sempre per equivalente) e le novelle legislative intervenute a riscrivere tanto gli artt. 561 e 563 c.c., quanto a

La possibilità di esercitare l'azione di riduzione contro liberalità soggette a collazione andrebbe piuttosto fondata sulla natura disponibile delle norme fondanti il meccanismo della collazione dopo l'apertura della successione. Quando la donazione fatta ad altro coerede collatizio è lesiva della legittima, non sembrano sussistere ostacoli a consentire al coerede leso la scelta tra le due azioni: egli potrà alternativamente chiedere tanto la collazione dell'intero valore del bene donato, agendo in divisione, al fine di ottenere la quota ereditaria, quanto la riduzione e la conseguente restituzione del cespite nei limiti necessari a reintegrare la quota necessaria⁹⁵.

Prima di concludere occorre però superare una possibile obiezione.

L'esercizio dell'azione di riduzione contro una donazione soggetta a collazione, non interamente lesiva della legittima, finisce per attribuire al legittimario una quota di comproprietà sul bene donato differente rispetto a quella spettantegli in sede di divisione⁹⁶. In altre

introdurre il patto di famiglia, che hanno introdotto nuove deroghe alla asserita regola della tutela in natura. Per un approfondimento sul tema, si rimanda a G. AMADIO, *Azione di riduzione e proprietà del legittimario*, cit., 657 ss.; A. ALBANESE, *Della collazione*, cit., 15 ss.; I. RIVA, *Sulla possibile coesistenza*, cit., 1096-1097; M. PROTO, *Sulla soddisfazione del legittimario con beni estranei alla massa ereditaria*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, 152 ss.

⁹⁵ Salvo l'eventuale cumulo delle azioni al fine di ottenere la redistribuzione del valore della disponibile: v. L. MENGONI, *op. cit.*, 298.

⁹⁶ In ipotesi di disposizione parzialmente lesiva della legittima, l'accoglimento dell'azione di riduzione determina, di norma, l'instaurarsi di una comunione avente effetti diversi a seconda che l'azione si rivolga contro una istituzione di erede, un legato o una donazione: nel primo caso, si instaura una comunione ereditaria tra il legittimario vittorioso nell'azione di riduzione e il beneficiario della disposizione lesiva; nel secondo e nel terzo caso, si instaura una comunione sul bene (legato o donato) tra il legittimario vittorioso nell'azione di riduzione e il beneficiario del legato o della donazione. Ne consegue che la quota di contitolarità, spettante al legittimario vittorioso, sul bene oggetto della disposizione resa inefficace con la riduzione va calcolata in base alle norme sulla successione necessaria e nei limiti in cui serve a reintegrare la legittima, mentre la redistribuzione del valore che quello stesso legittimario, chiamato all'eredità con altri coeredi collatizi, otterrebbe in sede di divisione terrebbe

parole, per effetto della riduzione, si instaura sul bene una comunione tra coerede-donatario soccombente e legittimario vittorioso in riduzione, le cui quote – da determinarsi *ex artt.* 536 ss. c.c. – sono diverse da quelle della delazione. Tuttavia, la comunione che si instaura sul bene a séguito della riduzione e del conseguente operare della vocazione necessaria non ha natura ereditaria⁹⁷, poiché il coerede soccombente ne ha ricevuto la proprietà a titolo di donazione e non *mortis causa*. Il diverso fondamento della comunione venutasi a creare sul bene donato consente così di superare possibili obiezioni fondate sulla diversità delle quote di appartenenza e di confermare la libertà di scelta del legittimario chiamato all'eredità.

5. La soluzione tradizionale, che considera 'parte' il coerede collatizio salvo non agisca in riduzione contro donazioni soggette a collazione, può essere superata valorizzando, ancora una volta, l'esistenza del diritto alla riunione fittizia.

In limine all'analisi, va anzitutto precisato che non s'intende qui fondare la libertà dei mezzi di prova dell'erede collatizio su una sua asserita generale posizione di 'terzietà' *ex art.* 1417 c.c. nella fase di divisione, dovendosi aderire all'opinione giurisprudenziale che lo considera in tale sede continuatore della personalità del defunto. In ogni caso, pur condividendo tale esito, un rilievo critico potrebbe muoversi a uno degli argomenti offerti dalla Cassazione per giustificare l'assunto, secondo cui nella fase divisionale il coerede è 'parte' del negozio dissimulato in quanto trarrebbe dal *de cuius* anche il diritto stesso di chiedere la collazione⁹⁸.

La giustificazione risente di un certo modo di intendere il fondamento dell'istituto: senza voler entrare nel merito della questione, sia sufficiente limitarsi a rievocare le molteplici, e mai appaganti⁹⁹,

conto della quota (più ampia) prevista in base alle disposizioni sulla successione legittima o testamentaria.

⁹⁷ Sull'argomento, v. almeno S. DELLE MONACHE, *op. cit.*, 49 ss.

⁹⁸ Così, ad esempio, per Cass., 25 maggio 2001, n. 7134, cit.

⁹⁹ Secondo L. CARIOTA FERRARA, *In tema di collazione*, in *Dir. giur.*, 1977, 481, «le varie tesi non sono tali, nelle conseguenze pratiche e giuridiche, da giusti-

proposte ricostruttive sulla *ratio* della collazione, che vanno, solo per citarne alcune¹⁰⁰, dall'eguaglianza di trattamento tra i più stretti congiunti¹⁰¹ alla proporzione nell'attribuzione delle quote previste nel testamento o nella legge¹⁰², dalla volontà presunta o ipotetica del *de cuius*¹⁰³ alla non definitività delle donazioni in pendenza della successione ereditaria¹⁰⁴, dalla tutela dell'interesse superiore della famiglia¹⁰⁵ alla anticipata attribuzione sulla successione del donante¹⁰⁶.

ficare così laboriose e sottili indagini». A detta di A. CIATTI, *Della collazione*, in *Commentario cod. civ.*, diretto da E. Gabrielli, *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, Torino, 2010, 209, occorre dubitare dell'esistenza attuale di una ragione giustificativa del meccanismo collatizio. In precedenza, v. anche P. FORCHIELLI, *La divisione*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, 243, per il quale «la disciplina positiva della collazione non risponde alla realtà pratica», e G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, cit., 32, secondo cui «la frattura creatasi nel tempo tra realtà sociale e stratificazione normativa ... priva di reale valore, a fini ermeneutici, la determinazione preventiva della *ratio legis*» della collazione.

¹⁰⁰ Per un'approfondita analisi delle singole posizioni, si rinvia a G. AMADIO, *ult. op. cit.*, 8 ss.; A. ALBANESE, *Della collazione*, cit., 26 ss.; P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *Della divisione*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 2000, 346 ss.; N. VISALLI, *La collazione*, Padova, 1988, 1 ss.

¹⁰¹ F. DEGNI, voce *Imputazione e collazione*, in *Nuovo dig. it.*, XI, Torino, 1899, 900; L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947, 183; V.R. CASULLI, voce *Collazione delle donazioni*, in *Noviss. dig. it.*, III, Torino, 1959, 453.

¹⁰² Cass., 11 novembre 2008, n. 26946, in *Riv. not.*, 2010, 226.

¹⁰³ G. PIOLA, voce *Successione. Rapporti giuridici tra coeredi*, in *Nuovo dig. it.*, XXII, Torino, 1902, 518; E. PACIFICI MAZZONI, *Delle successioni*, in *Istituzioni di diritto civile italiano*, a cura di G. Venzi, VI, 2, Torino, 1927, § 258; V. POLACCO, *Delle successioni*, Milano-Roma, 1937, 352 ss., G. AZZARITI, *Dei prelevamenti di cui all'art. 725 c.c.*, in *Giur. it.*, 1978, I, 1, 648.

¹⁰⁴ L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, Napoli, 1977, 65.

¹⁰⁵ R. NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, Messina, 1934, 149; F. SANTORO PASSARELLI, *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1942, 197 ss.; A. CICU, *La divisione ereditaria*, Milano, 1946, 158; L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, Milano, 1950, 127; C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Divisione. Donazione*, in *Comm. cod. civ.* Utet, Torino, 1980, 105.

¹⁰⁶ P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *Della divisione*, cit., 368; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, IV, *La famiglia. Le successioni. La tutela dei diritti. Il fallimento*,

La giurisprudenza, pur assumendo posizioni assai sfumate¹⁰⁷, sembra aderire per antica tradizione alle teorie soggettivistiche sulla presunta volontà del defunto¹⁰⁸. Si spiega così la ragione per cui essa è indotta a sostenere che l'erede trae dal *de cuius* il diritto stesso di richiedere la collazione: quando afferma ch'egli è continuatore anche in sede divisionale della personalità (e volontà) del defunto, la Suprema Corte non sembra fare altro che desumere la qualità di 'parte' dell'erede collatizio da una qualificazione teorica dell'istituto ampiamente criticata e ormai da tempo abbandonata¹⁰⁹.

In realtà, più che fare leva sul profilo dogmatico, sarebbe sufficiente rilevare che la collazione altro non è che un profilo della divisione: in quanto conformazione legale del procedimento divisionale, essa fa parte del contenuto della quota di coeredità e mira a realizzare un risultato (*id est* la redistribuzione integrale dell'arricchimento derivante da donazioni compiute dal defunto a favore di discendenti e coniuge) riconosciuto al coerede in ragione della delazione universale accettata¹¹⁰. Nella collazione i soggetti, benché accidentalmente anche legittimari, vengono in rilievo in quanto coeredi, subentrando nelle medesime situazioni giuridiche trasmissibili appartenute al *de cuius*. Il diritto alla divisione nasce dalla coeredità e altro non è che un profilo della comproprietà: il coerede suben-

Padova, 2004, 266; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, II, Milano, 2015, 719; A. BURDESE, *La divisione ereditaria*, Torino, 1980, 272.

¹⁰⁷ In tal senso, v. C. GIANNATTASIO, *Delle successioni*, cit., 105.

¹⁰⁸ Esemplicative in questo senso sono, ad esempio, Cass., 2 gennaio 1997, n. 1, in *Notariato*, 1997, 309; nonché Cass., 27 gennaio 1995, n. 989, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 269.

¹⁰⁹ Per un'attenta critica alla tesi volontaristica, v. ad esempio P. FORCHIELLI, *La divisione*, cit., 220 ss.; V.R. CASULLI, *Fondamento, funzione e struttura della collazione: l'avocazione allo Stato dei beni donati*, in *Foro it.*, 1971, I, 2354; A. ALBANESE, *Della collazione*, cit., 30 ss., per il quale costituisce «un grave errore metodologico far discendere, dalla predominante rilevanza della volontà del testatore, spiegazioni in termini volontaristici di istituti che in realtà trovano nella legge il loro fondamento esclusivo» (p. 36). In modo analogo, v. anche A. CICU, *op. cit.*, 541, secondo cui «l'effetto è perciò da ritenersi operante per volontà di legge».

¹¹⁰ G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, cit., 174.

tra al defunto nella titolarità dei rapporti giuridici appartenuti al *de cuius*, caduti in comunione, con la conseguenza che non può dirsi ‘terzo’ ex art. 1417 c.c. rispetto a essi. Pertanto, in sede di collazione (e di divisione), egli non fa valere un diritto autonomo, ma si avvale della posizione ereditaria in quanto successore del *de cuius*, subendo le limitazioni probatorie a cui era sottoposto quest’ultimo¹¹¹.

La possibilità per il coerede collatizio di provare senza limiti l’apparenza della donazione dissimulata, anche ai fini di ottenerne la collazione, deve dunque trovare diverso fondamento.

Il dato che non sembra essere stato sinora adeguatamente valorizzato riguarda la circostanza che il coerede collatizio è, pur sempre, benché sotto altro profilo, un legittimario chiamato all’eredità che, in quanto tale, ha diritto a una corretta formazione della massa di calcolo della legittima¹¹². Se, come si è già ampiamente dimostrato, l’art. 556 c.c. fonda in capo all’erede necessario una posizione giuridica autonoma, non derivante dal *de cuius*, pregiudicata dall’atto simulato a prescindere dall’esistenza di una lesione alla quota di riserva, sarebbe sufficiente al coerede collatizio, prima di procedere con la divisione, far valere il diritto alla riunione fittizia per assumere la posizione di ‘terzo’ rispetto alla donazione dissimulata. Si è rilevato, infatti, che la qualità di ‘terzo’ appartiene sempre al legittimario quando domanda l’accertamento dell’atto simulato ai sensi dell’art. 556 c.c.¹¹³, a prescindere dalla circostanza ch’egli sia pretermesso, chiamato o erede, o che possa agire o effettivamente agisca in riduzione o in divisione. L’azione di simulazione senza limiti probatori, tutelando un diritto appartenente al legittimario irrelato rispetto all’azione di riduzione o alla successiva fase divisionale, può rivolgersi anche contro liberalità non riducibili o comprese nella disponibile o soggette a collazione, poiché si fonda sull’interesse a un calcolo corretto della quota di riserva, anche al fine di

¹¹¹ Il diritto ad agire in simulazione del coerede collatizio è collegato a un diritto (la coeredità) che gli viene trasmesso dal *de cuius*.

¹¹² Sulla questione si rimanda alle conclusioni a cui si è giunti nel terzo paragrafo.

¹¹³ In questi termini, v. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., 183-184.

valutare la convenienza o meno dell'accettazione dell'eredità. La riunione fittizia possiede perciò una rilevanza giuridica autonoma e va considerata un'operazione preliminare a qualsiasi iniziativa processuale del legittimario, che può essere azionata giudizialmente al solo scopo di calcolare il valore della legittima.

Recuperata così autonomia funzionale al giudizio di simulazione fondato sull'art. 556 c.c., il coerede collatizio, in quanto anche legittimario, sarà ammesso a domandare l'accertamento della simulazione appellandosi primariamente al diritto alla riunione fittizia per calcolare la propria quota di riserva e per verificare se quanto ha ricevuto dall'eredità è sufficiente a fargliela conseguire. All'esito del procedimento, dimostrata anche per testimoni o per presunzioni semplici la natura dissimulata dell'atto dispositivo compiuto in vita dal *de cuius* a favore del coniuge o di altro discendente, egli potrà agire in divisione e chiedere la collazione di quanto donato agli altri coeredi collatizi, giovandosi degli esiti probatori ottenuti nel primo giudizio. Pertanto, il coerede collatizio, che presume l'esistenza di una donazione dissimulata ad altro coerede tenuto a collazione, dovrà in via preliminare azionare il diritto alla riunione fittizia (così da fornire prova nella veste di 'terzo' dell'apparenza dell'atto) e, in séguito, chiedere la divisione per far valere la collazione del bene di cui si è accertata in precedenza la reale attribuzione per spirito di liberalità. Sarà dunque onere dell'erede agire preliminarmente in simulazione per la corretta formazione della massa di calcolo della legittima e solo poi chiedere la collazione; viceversa, se egli agisse direttamente in divisione (e in quella sede volesse dimostrare il carattere dissimulato dell'atto) non potrebbe che assumere la qualifica di 'parte' *ex* art. 1417 c.c., in quanto in quel giudizio subentrerebbe nella medesima posizione del *de cuius*.

Il riconoscimento al diritto alla riunione fittizia di una rilevanza indipendente e autonoma rispetto alle successive azioni di riduzione o di divisione consente così al legittimario, chiamato all'eredità, di provare per testimoni o per presunzioni semplici l'apparenza di qualsiasi atto di vendita di un bene celante una donazione, nonché di ottenerne, in séguito, la collazione qualora

fosse stato donato al coniuge o ad altri discendenti del *de cuius* chiamati come coeredi.

Le conclusioni a cui si è giunti sembrano dunque confermare l'assunto di partenza: l'ideale parabola verso soluzioni più meditate risulta in quest'ambito ben lungi dal dirsi completata, avvalorando l'esigenza, se non l'urgenza, di un'analisi della materia in cui venga ridotta al minimo la portata di talune strutture concettuali tratte non solo di dubbia valenza giuridica, ma altresì foriere di equivoci di fondo che comprimono irragionevolmente esigenze, meritevoli di tutela, dei legittimari chiamati o meno all'eredità.